



Comune di Costa di Rovigo

CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE

(art. 3 del CCNL 11/04/2008 e artt. 55 e da 55bis a 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001,
come modificati dagli artt. 68 e ss. Del D.Lgs. n. 150/2009)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D. Lg.vo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 68, comma 1, del D. Lg.vo 27.10.2009, n. 150

PUBBLICA

Il testo del codice disciplinare di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 11.4.2008 integrato con le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di cui al Capo V del Titolo IV del D. Lg.vo 27.10.2009, n. 150.

FONTE	SANZIONI
Art. 3, comma 4, CCNL 11/04/2008	<p>Si applica la sanzione che va DAL MINIMO DEL RIMPROVERO VERBALE AL MASSIMO DELLA MULTA DI IMPORTO PARI A 4 ORE DI RETRIBUZIONE alle seguenti fattispecie disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 1, del D. Lgs. n. 165/01 (<i>"giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia"</i>), sanzionati con il licenziamento senza preavviso;b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del

	<p>patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1970 n. 300</p> <p>f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 2, del D. Lgs n. 165/01 (<i>"prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi concernente la prestazione stessa stabiliti da leggi, regolamenti, contratti o codici di comportamento"</i>, sanzionati con il licenziamento con preavviso).</p>
<p>Art. 3 comma 5, CCNL 11/04/2008</p>	<p>Si applica la sanzione della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI alle seguenti fattispecie disciplinari:</p> <p>a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;</p> <p>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;</p> <p>c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni e arbitrario abbandono del servizio, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 1, lett. b) D. Lgs n. 165/2001 (<i>"assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione"</i>, sanzionati con il licenziamento con preavviso);</p> <p>d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;</p> <p>e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;</p> <p>f) <i>abrogato. Fattispecie ora disciplinata dall'art. 55 comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001</i></p> <p>g) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;</p> <p>h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;</p> <p>i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano</p>

	<p>espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 300 del 1970;</p> <p>j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persone;</p> <p>k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della P.A. al risarcimento del danno;</p> <p>l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumono forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 165/01 (<i>“reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui”</i>, sanzionato con licenziamento senza preavviso)</p>
Art. 55 bis, c. 7, D. Lgs. 165/2001	Si applica la sanzione della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 15 GIORNI, COMMISURATA ALL'ILLECITO CONTESTATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONNESSO , al dipendente o al dirigente, della stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o di altra P.A. che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.
Art. 55 sexies, c. 3, D. Lgs. 165/2001	Si applica la sanzione della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 3 MESI IN PROPORZIONE ALLA GRAVITA' DELL'INFRAZIONE NON PERSEGUITA , in caso di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente.
Art. 55 sexies, c. 1, D. Lgs. 165/2001	Si applica la SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI, IN PROPORZIONE ALL'ENTITA' DEL RISARCIMENTO , fatta salva altra sanzione disciplinare, nel caso di violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del danno.
Art. 3, comma 6, CCNL 11/04/2008	Si applica la SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 6 MESI alle seguenti fattispecie disciplinari: <p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma predente</p>

	<p>quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino carattere di particolare gravità;</p> <p>b) <i>abrogato. Fattispecie ora disciplinata dall'art. 55 quater, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 165/01 e sanzionata con il licenziamento con preavviso;</i></p> <p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad essi affidati;</p> <p>d) persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere agli obblighi di servizio, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 2, D. Lgs. n. 165/01 (<i>"prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi concernente la prestazione stessa stabiliti da leggi, regolamenti, contratti o codici di comportamento"</i>), sanzionati con il licenziamento con preavviso);</p> <p>e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 165/01 (<i>"reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui"</i>), sanzionato con il licenziamento senza preavviso);</p> <p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi alla dignità della persona purché non reiterati;</p> <p>g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 165/01 (<i>"falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente"</i>), sanzionate con il licenziamento senza preavviso), e per chi avvalsi aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi;</p>
--	--

	<p>h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;</p> <p>i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la P.A.</p>
<p>Art. 55 sexies, c. 2, D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Si applica la sanzione del COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' E RIDETERMINAZIONE MANSIONI E QUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE RICOLLOCAMENTO DEL LAVORATORE nel caso in cui il dipendente cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Art. 3, comma 7, CCNL 11/04/2008</p> <p>Art. 55 quater, Comma 1, lett. c) D. Lgs. 165/2001</p> <p>Art. 55 quater, comma 1, lett. b) D. Lgs 165/2001</p> <p>Art. 3, comma 7, CCNL 11/04/2008</p>	<p>Si applica la sanzione del LICenziamento con preavviso alle seguenti fattispecie disciplinari:</p> <p>a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e della retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);</p> <p>b) recidiva dell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);</p> <p>c) ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio;</p> <p>d) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione,</p> <p>e) <i>abrogato. Fattispecie ora disciplinata dall'art. 55 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01;</i></p> <p>f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo, al di fuori dei casi di cui all'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 (<i>"reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della</i></p>

<p>Art. 55 quater, c.2, D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p><i>dignità personale altrui</i>” sanzionati con il licenziamento senza preavviso);</p> <p>g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona, al di fuori dei casi di cui all’art. 55 quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 165/01 (“ <i>reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui</i>”, sanzionati con il licenziamento senza preavviso);</p> <p>h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;</p> <p>j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti;</p> <p>Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la PA di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione degli obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti, contratti o codici di comportamento.</p>
<p>Art. 3, comma 8, CCNL 11/04/2008</p> <p>Art. 55 quater, Comma 1 lett. e) D. Lgs. 165/2001</p> <p>Art. 55 quater, comma 1 lett. d) D. Lgs. 165/2001</p> <p>Art. 3, comma 8, CCNL 11/04/2008</p>	<p>Si applica la sanzione del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO alle seguenti fattispecie disciplinari:</p> <p>a) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;</p> <p>b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;</p> <p>c) condanna passata in giudicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i delitti già indicati nell’art. 1, comma 1, lettere a) b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1,

<p>Art. 55 quater, Comma 1 lett. f) D. Lgs. 165/2001</p> <p>Art. 3, comma 8, CCNL 11/04/2008</p> <p>Art. 55 quater, Comma 1 lett. a) D. Lgs. 165/2001</p>	<p>lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000</p> <p>2. per gravi delitti commessi in servizio;</p> <p>3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;</p> <p>d) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;</p> <p>e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;</p> <p>g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari;</p> <p>h) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 68, comma 1, del D. Lg.vo n. 150/2009, il presente codice disciplinare viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Costa di Rovigo e in forma cartacea presso l'Albo Pretorio del Comune. Per consultazione, il presente codice disciplinare è affisso presso l'Ufficio Personale del Comune di Costa di Rovigo.

**Il Responsabile del Servizio Personale
PAVARIN Dr.ssa Maria Luisa**